

## MESSAGGIO

del Consiglio di Stato al Gran Consiglio,  
circa il ricorso inoltrato dal signor Onorato Bettelini,  
contro il Piano regolatore di Bellinzona

(del 7 novembre 1958)

*Onorevoli signori Presidente e Consiglieri,*

Il signor Onorato Bettelini, in Bellinzona, presentò al Consiglio di Stato un ricorso concernente il Piano regolatore di Bellinzona, chiedente l'allargamento della strada di congiunzione tra via San Gottardo e viale Officina, strada sulla quale si trova un suo immobile.

Il gravame venne respinto perchè il Consiglio di Stato non ritenne opportuno che venisse allargata una strada di carattere prettamente interno e secondario (ris. gov. 3845 del 2 settembre 1958, n. 22, pag. 7).

Con il ricorso in esame la domanda viene riproposta: in sostanza il ricorrente chiede l'allargamento perchè la strada sarebbe troppo stretta specialmente perchè vi stazionano numerose automobili, per lo più appartenenti ad impiegati delle SFF.

In primo luogo ed in ordine è da osservare che l'art. 32 della legge edilizia distingue tra ricorsi concernenti il tracciato e tra ricorsi concernenti la pubblica utilità: i primi, giusta l'articolo citato, sono decisi *inappellabilmente* dal Consiglio di Stato; i gravami invece che hanno per oggetto la pubblica utilità, come quelli che concernono questioni di maggiore rilievo, possono invece essere deferiti in seconda istanza al Gran Consiglio (art. 33, cpv. 2 L. Ed.).

Il gravame in esame ha evidentemente per oggetto un tracciato stradale; per questo motivo codesto Gran Consiglio è incompetente a conoscerne. Si aggiunga poi che se un cittadino desidera che venga istituita un'opera dal Comune che non è prevista nei piani dell'Autorità comunale, egli deve, a seconda dei casi, far capo al diritto di iniziativa popolare o presentare una mozione in Consiglio comunale o in Assemblea comunale (art. 31, 53 e 58 LOC).

La disposizione dell'art. 32, in fine, della stessa legge edilizia, per cui il Consiglio di Stato può rinviare il progetto di Piano regolatore al Comune affinché proceda a determinate modificazioni, deve essere intesa in senso restrittivo: nel senso cioè che una tale facoltà è data soltanto ove il progetto leda disposizioni di legge o non ne tenga conto oppure sia *patentemente* contrario alle norme tecniche che regolano questa materia. Infatti diversamente verrebbe lesa la norma fondamentale dell'autonomia comunale.

Abbondanzialmente il ricorso deve essere respinto anche nel merito. Risulta infatti da un'inchiesta eseguita a cura del Dipartimento di giustizia, che le Autorità ferroviarie creeranno nel corso del 1959 un posteggio sul proprio sedime. Inoltre il Comune è già in possesso dei crediti per la costruzione di un posteggio pubblico sito a circa 160 m. di distanza dal tratto di strada sul cui allargamento verte il ricorso. Anche questo posteggio verrà costruito nel corso del 1959. Saranno quindi prossimamente eliminati gli inconvenienti lamentati dal ricorrente e la strada manterrà il suo carattere di collegante interna per lo più a destinazione pedonale. A questo proposito vogliamo ancora osservare che, contrariamente a quanto affermato nel ricorso, la strada serve solo a un ridotto gruppo di case. Infatti la corrente di traffico pedonale proveniente da nord e diretta al centro della città è assorbita specialmente dal viale Officina e da via San Gottardo.

Nessun rilievo hanno ai fini di questa procedura eventuali affermazioni fatte in precedenza dal Municipio di Bellinzona circa una pretesa utilità dell'allargamento in questione, dal momento che qui entrano in considerazione esclusivamente la pubblica utilità, i bisogni e le necessità del Comune.

Irrilevante è pure l'affermazione del ricorrente che egli non sarebbe stato interpellato personalmente dalla Commissione dei periti nominata dal Consiglio di Stato per preavvisare sui ricorsi. Secondo la giurisprudenza del T.F. il solo fatto che il Consiglio di Stato ha deciso dopo aver esaminato il ricorso del signor Bettelini soddisfa già il principio del contraddittorio. Dipende dall'apprezzamento dell'Autorità giudicante se ritiene necessario o meno sentire anche personalmente l'interessato.

Del resto, secondo la giurisprudenza del T.F., in materia amministrativa il principio del contraddittorio non vige con un rigore pari a quello praticato nel processo civile; il procedimento vi si deve conformare per es. laddove si tratti di una menomazione dei diritti del cittadino specialmente grave (S.T.F. 1944-I-70/1948-I-247 e segg.), estremo che nel caso in esame fa difetto perchè è proprio l'interessato a richiedere l'opera e non l'Autorità pubblica a imporgliela.

Per i quali motivi vi preghiamo di *respingere* il ricorso.

Vogliate gradire, onorevoli signori Presidente e Consiglieri, l'espressione del migliore ossequio.

Per il Consiglio di Stato,

Il Presidente :

*Janner*

Il Cons. Segr. di Stato :

*Celio*

---